

P.U. 121-1/2026

P.U. n. 121-1/2026



TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE TERZA CIVILE - DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, riunito in camera di consiglio in data 17 giugno 2026 nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Giovanetti

Presidente relatore

dott.ssa Patrizia Fantin

Giudice

dott. Alessandro Longobardi

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario ex artt. 40 e 44 CCII iscritto al n. 121/2026 P.U.

promosso da

TECHNO VERPACKUNG ITALIA S.R.L., C.F. e P.IVA 12583020966, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Pietro Mascagni n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

letti gli atti;

esaminati i documenti;

udita la relazione del Giudice relatore,

premesso che:

Techno Verpackung Italia S.r.l. ha depositato, in data 7 aprile 2026, ricorso ai sensi dell'art. 44 CCII per l'assegnazione di termine finalizzato al deposito di una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta ex art. 84 CCII, con richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio per la durata massima di centoventi giorni;



che, in data 28 maggio 2026, è stata depositata istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Techno Verpackung Italia S.r.l. da [REDACTED]

[REDACTED], già dipendenti della società;

che con decreto di fissazione dei termini e degli adempimenti conseguenti in data 16 aprile 2026 è stata disposta l'integrazione documentale necessaria alla verifica dei presupposti della domanda ex art. 44 CCII e, in particolare, della rituale assunzione della decisione dell'organo competente della società debitrice;

che Techno Verpackung Italia S.r.l. non ha depositato la decisione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 120-bis CCII, risultante da verbale redatto da notaio, con iscrizione nel registro delle imprese, necessaria ai fini della proposizione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

che i commissari nominati nelle persone della Dott.ssa Francesca Borzomi e dott.ssa Silvia Bevilacqua, nel parere relativo alla prima informativa, hanno dato atto del persistere della carenza documentale sopra indicata, segnalando l'impossibilità di ritenere ritualmente introdotta la domanda prenotativa in mancanza della deliberazione o determina prescritta dalla legge;

che, con decreto del 29 maggio 2026, il Tribunale, preso atto delle criticità segnalate dai commissari ai sensi dell'art. 44, comma 2, CCII e, soprattutto, della necessità di verificare la rituale introduzione della domanda, ha convocato la società ricorrente all'udienza del 17 giugno 2026;

che all'udienza del 17 giugno 2026 sono comparsi, per la società ricorrente, l'avv. [REDACTED] e il sig. [REDACTED] amministratore unico e legale rappresentante della società, nonché i commissari giudiziali provvisori dott.ssa Francesca Borzomi e dott.ssa Silvia Bevilacqua;

che, alla stessa udienza, il difensore della ricorrente ha dato atto del deposito di un verbale assembleare con data certa, volto ad attribuire all'amministratore la facoltà di presentare domanda di concordato, precisando altresì, su alcuni rilievi dei commissari, che i macchinari erano stati collocati presso la società interessata alla prospettata operazione di affitto d'azienda e risultavano disponibili per la riconsegna alle società di leasing che avevano risolto i relativi contratti;

che il medesimo difensore, premesso di essere al corrente del deposito dei ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha rappresentato la convenienza economica del percorso concordatario per il ceto creditorio, evidenziando la prospettata acquisizione di canoni di affitto, l'obbligo dell'affittuario di procedere alla gara competitiva al termine del rapporto e la previsione di un utile netto pari a euro 150.000,00; ha inoltre riferito



che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, il socio svizzero avrebbe manifestato l'intenzione di proporre un concordato nella liquidazione giudiziale;
che i commissari giudiziali provvisori hanno rilevato la non conformità del verbale assembleare alla disciplina del CCII, l'inattualità delle produzioni relative all'affitto d'azienda, l'assenza di una perizia idonea a verificare la congruità del canone e del prezzo di successiva vendita, nonché la mancata produzione della rinuncia del socio alla restituzione degli apporti eseguiti in favore della procedura e anteriormente ad essa;
che la ricorrente ha insistito per la prosecuzione del procedimento prenotativo, deducendo la possibilità di depositare il piano entro i primi giorni di luglio, mentre i commissari hanno segnalato l'avvenuto pagamento di debiti pregressi mediante provvista riferibile alla società e non al socio, ribadendo in ogni caso il persistere dell'improcedibilità dovuta al mancato deposito della determina notarile;

il Collegio si è riservato di decidere;

ritenuto in diritto che:

la domanda proposta ai sensi dell'art. 44 CCII consente al debitore di ottenere un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione necessaria all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ma non esonera la società istante dal rispetto dei presupposti soggettivi, formali richiesti per la valida proposizione della domanda c.d. completa;

che l'art. 120-bis CCII, nel disciplinare la deliberazione delle società sull'utilizzo degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, attribuisce in via esclusiva agli amministratori o ai liquidatori la relativa determinazione, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, e prescrive che essa risulti da verbale redatto da notaio, sia depositata e venga iscritta nel registro delle imprese;

che tale requisito non ha natura meramente formale, poiché assolve alla funzione di rendere certa, verificabile e opponibile la volontà dell'organo competente, assicurando la corretta imputazione alla società dell'iniziativa regolatoria e consentendo al Tribunale il controllo sulla legittimazione processuale del soggetto che sottoscrive la domanda;

che, in questa prospettiva, anche la dottrina notarile ha evidenziato che la determinazione degli amministratori ex art. 120-bis CCII costituisce il presupposto formale e organizzativo dell'iniziativa della società, dovendo risultare da verbale notarile ed essere assoggettata al regime di deposito e iscrizione nel registro delle imprese;

che, pertanto, la mancanza della decisione dell'organo amministrativo nelle forme prescritte dall'art. 120-bis CCII incide su un presupposto genetico della domanda e impedisce di ritenere ritualmente instaurato il procedimento prenotativo ex art. 44 CCII;



che, nel caso di specie, l'incombente non può ritenersi assolto con il deposito del solo verbale assembleare prodotto all'udienza del 17 giugno 2026, atteso che la norma rimette la determinazione agli amministratori o ai liquidatori e richiede, quale requisito costitutivo, il verbale notarile, il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese; ne consegue l'inammissibilità del ricorso ex art. 44 CCII proposto da Techno Verpackung Italia S.r.l., con assorbimento di ogni ulteriore profilo, impregiudicata la separata decisione sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata il 28 maggio 2026.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 44 CCII proposto da **TECHNO VERPACKUNG ITALIA S.R.L.**, C.F. e P.IVA 12583020966, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Pietro Mascagni n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

decide, con separato provvedimento, sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata in data 28 maggio 2026 nei confronti di Techno Verpackung Italia S.r.l.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del Tribunale di Monza in data 17 giugno 2026.

Si comunichi.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Caterina Giovanetti

